

## **La scuola paritaria** dalla legge 59/1997 alla legge 62/2000

Gianfranco Garancini

(...)

A partire dal tessuto normativo costituito, lungo gli anni, dalla normativa di decentramento istituzionale (legge n. 382/1975 e d.p.r. n. 616/1977; d. Igs. n. 112/1998); da quella più specificamente dedicata alle autonomie locali (legge n. 142/1990; d. Igs. n. 267/2000, che costituisce tuttavia un arretramento nello "spirito", attestato già nel titolo); dalla normativa di riforma della p.a. (le c.d. "leggi Bassanini", a partire dalla leggemadre, la legge n. 59 del 1997); dalla normativa più specificamente dedicata alla scuola (dall'art. 21 della legge n. 59/1997, giù giù fino alla legge n. 62/2000 e alla legge di delega per la riforma n. 53/2003, passando attraverso tutta la normativa per l'autonomia, e le leggi n. 9/1999 e n. 30/2000 inopinatamente abrogate con la legge n. 53/2003 prima che fosse apprestata la normazione sostitutiva): a partire da questo strumentario e utilizzandolo, se ci si riesce, "creativamente" ma correttamente si può arrivare a costruire un nuovo gradone della piramide dell'uguaglianza.

E non dimenticando proprio che per fare i passi avanti è necessario ricordare e portare con sé tutto il cammino che si è fatto, e difendere - ma altresì valorizzare e sempre meglio comprendere - quel che si è già conseguito, senza squilibrate fughe in avanti.

### **Oltre il concetto di parità**

L'assunto da cui intendo iniziare, oggi, la mia riflessione è il seguente: il concetto di "parità" è un concetto, oggi, semanticamente (cioè in relazione a quel che può significare) inadeguato. Oggi possiamo superare il concetto di parità, perché abbiamo superato l'idea amministrativistica dei costituenti (Costantino Mortati in testa, "padre" dell'art. 33, Cost.) che l'unico modo per costruire uguaglianza è pensare (e normare) in termini di "parità", cioè di corrispondenza delle discipline, delle modalità, degli esiti giuridici (in una parola: degli "ordinamenti") delle scuole non statali "che chiedono la parità" alle discipline, alle modalità, agli esiti giuridici ("valore legale" del titolo di studio), agli "ordinamenti" della scuola statale, sulla base del presupposto non discusso né discutibile che l'unico "sistema" formativo fosse quello statale e l'unica fonte del diritto (o, più sottilmente, l'unica fonte di ordinamento) fosse lo Stato: tutto ciò che, in questo campo come in altri considerati "pubblici", non è statale, non è ordinamento, e non può che averlo - se si decide che possa o debba averlo - "derivato" e, pertanto, altresì "concesso" dallo Stato. Ma, si badi, non solo dallo stato-ordinamento, ma altresì dallo stato-apparato: la "parità", insomma, sarebbe una concessione amministrativistica (e la legge del 1942 sulla materia proprio questo affermava, e sulla base di questa ratio normava).

Ebbene: la riflessione costituzionalistica e amministrativistica di questi ultimi trent'anni (cui non sono stati estranei alcuni dei partecipanti a questo seminario) ha portato a enucleare che il diritto di cui all'art. 33, terzo comma, Cost., con il corteo di diritti di cui al quarto comma, è un diritto costituzionale soggettivo perfetto, originario e non derivato, di per sé esistente ed esercitabile, senza che sia sottoponibile ad alcuna condizione sospensiva da lasciare nelle mani del potere legislativo (e la legge di cui al quarto comma è legge di organizzazione, non costitutiva): esso trova il suo fondamento nei diritti originari della persona (artt. 3, 4, 21, 34, 35, etc.), della famiglia (artt. 2, 29, 30, 31), delle formazioni sociali (artt. 2, 18, 19, 21, etc.).

Questo ha portato, nel campo dell'istruzione e della formazione, a consolidare il concetto di "sistema educativo di istruzione e formazione" (legge n. 30/2000 e legge n. 53/2003), nonché il concetto di "sistema nazionale di istruzione" (legge n. 62/2000) di cui - "a tutti gli effetti degli

ordinamenti vigenti" - partecipano scuole statali, "paritarie" ex art. 33, quarto comma, Cost., degli enti locali. Con la conseguenza che, verificati i requisiti di legge, oggettivi e soggettivi, il riconoscimento della parità ("accertamento costitutivo") è un atto dovuto e non discrezionale. E con l'ulteriore conseguenza che, altresì, la scuola "paritaria" lo è quanto agli ordinamenti e agli esiti, e non quanto alla fonte dei suoi diritti: quanto al *modus*, cioè, e non quanto alla fonte del suo status, dal momento che quest'ultimo si radica nello stesso ordinamento costituzionale. Esattamente il contrario dell'impostazione del legislatore (fascista) del 1942 e degli statalisti d'oggi.

### **Le "novità" dopo la riscrittura del titolo V della Costituzione**

C'è una ragione sistematica di ciò, o è necessario ricercarne le ragioni culturali? Credo che sia importante enucleare un cambiamento culturale - nella cultura costituzionale, voglio dire - che ha ridisegnato il sistema delle istituzioni e che, a partire da una corretta lettura dell'art. 2 e dell'art. 5, Cost., ha consentito la riscrittura del titolo V della seconda parte della Costituzione, proprio riprendendo e approfondendo il termine autonomia nel suo duplice significato: istituzionale, come soggetto (le autonomie locali; le autonomie sociali); e funzionale, come modalità di comportamento (di funzionamento, appunto) di quei soggetti, ma altresì di qualsiasi soggetto, ufficio, organo, specie se appartenente alla p.a. (è il contenuto del complesso delle "leggi Bassanini").

È già stato detto in questo seminario che è importante l'art. 118, Cost. come novellato con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, specialmente nel suo ultimo comma. È vero. Ma è altrettanto vero che dal punto di vista sistematico è più importante il "nuovo" art. 114. Il "vecchio" art. 114, Cost. così recitava: "La Repubblica si riparte [topograficamente, cartograficamente... ] in Regioni, Province e Comuni". Secondo il "nuovo", "la Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri Statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione". Il senso di questa norma è che non c'è più un unico soggetto, un'unica fonte di diritti e di ordinamenti che è lo Stato, ma ce ne sono di diversi, differenti, equiordinati, fonte essi stessi del proprio ordinamento, che "brillano di luce propria".

Cioè, soggetti effettivamente, originariamente, istituzionalmente (oltre che - ma va da sé - funzionalmente) autonomi.

Ecco allora perché è importante l'ultimo comma dell'art. 118, Cost., quale introdotto con l'art. 4 della legge cost. n. 3/2001. Sì, perché introduce per la prima volta in un testo costituzionale il "principio di sussidiarietà" e ne fa principio costitutivo e operativo dell'ordinamento, ma altresì - e soprattutto - perché riconosce autonomia (quell'autonomia, con quel valore ordinamentale) all'iniziativa sociale, cioè a quei soggetti che la incarnano e a quella struttura (enti, istituzioni) che ne sono strumenti operativi. Come le "nostre" scuole paritarie. "Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà". Detto che quelle "attività di interesse generale" sono un buon modo per chiarire che "pubblico" non vuol dire solo "statale", e ha un significato non patrimoniale ma funzionale e teleologico (per svolgere un'attività di interesse generale che fornisce un servizio al pubblico), fermiamo per un poco l'attenzione sulla parola autonomia, che esce dalla riforma costituzionale del 2001 come uno dei punti nodali.

Le autonomie di cui all'art. 5, Cost. sono state definite nella loro sostanza storica e istituzionale con l'art. 2 della legge n. 142/1990 (ora art. 3 del "testo unico" di cui al d. lgs. n. 267/2000:

si badi che, con improvviso - ma involontariamente onesto? - arretramento concettuale e culturale, l'intitolazione della legge n. 142/1990, che recava "ordinamento delle autonomie locali", è diventata con il d. lgs. n. 267/2000 "ordinamento degli enti locali"): "Le comunità locali, ordinate in Comuni e Province, sono autonome". Il soggetto istituzionalmente rilevante, le "autonomie locali" dell'art. 5, Cost., non sono gli enti locali, bensì le comunità. Di tal che l'aggettivo "autonome" che qualifica le iniziative e le attività di interesse generale di cui all'art. 118, Cost., ultimo comma, "nuovo",

costruisce una relazione diretta, costitutiva ("costituzionale") fra le comunità locali e le loro iniziative e i loro strumenti. Insomma, fra la società civile e le sue istituzioni.

È così che si spiegano il senso culturale e la ratio giuridica di definire la scuola non statale, la scuola autonoma (appunto), scuola della società civile. È per questo che la "scuola paritaria" si svela sempre più semanticamente insufficiente (anche se ha avuto, e mantiene, una sua per ora insopprimibile utilità giuridica e amministrativa).

### **Va assicurata l'uguaglianza sostanziale**

Queste scuole - non statali, autonome, "paritarie" - sono figlie della storia e dell'esperienza delle comunità. Sono figlie della storia della società, molto più di quanto la scuola statale sia figlia della storia degli ordinamenti. È più "pubblica", più "popolare" in senso storico e funzionale questa scuola, di quanto non sia quella dello Stato. E se non è più così, è perché le sono stati frapposti ostacoli e le sono stati imposti pesi esterni e ingiusti, che ne hanno stravolto il senso e deviato il cammino: "rimuovere" quegli ostacoli ("di ordine economico e sociale", ricorda la Costituzione, all'art. 3, secondo comma) è compito positivo della Repubblica che, se vi si sottrae, viene meno al suo mandato costituzionale.

Dobbiamo a Giorgio Chiosso l'intuizione che alla radice politico-normativa di questo equivoco sta un equivoco assai più grave: dopo l'unità d'Italia, quando si dovette costruire la scuola nazionale per "fare gli Italiani" (cioè la scuola della comunità nazionale; del popolo italiano), si fece - invece - una scuola statale, gabellando per buona l'idea (erronea, forse; ma propenderei per dire: voluta e consapevole) che la scuola nazionale non potesse che essere anche statale. E la conseguenza fu che non fu la scuola di tutti, ma fu solo la scuola di qualcuno, ma che si impose a tutti, rovesciando il rapporto di espressione autonoma che s'è detto, e - anzi - caricando di negatività la scuola non statale (per fare un esempio "diverso": fu durissimo il conflitto con i Comuni per il passaggio delle scuole elementari comunali sotto l'egida dello Stato; si pensi alle vicende delle scuole a Milano).

E pertanto, applicando correttamente la Costituzione e ricordando quella storia (depurata dagli errori, se vi si riesce), si può introdurre un secondo assunto: il fondamento del riconoscimento della "parità", il fondamento - cioè - della legittimità e della equiordinazione e della necessità di assicurare l'uguaglianza sostanziale (e non solo la "parità" giuridica) delle "scuole non statali" di cui all'art. 33, quarto comma, della Costituzione non sta nel fatto (amministrativamente e costitutivamente verificato) che esse siano lo specchio delle scuole statali, che la riproducano, che - perfino - la imitino. Sta, invece, nel fatto radicale che ambedue le scuole (statali e non statali) fanno parte del medesimo sistema, offrono il medesimo servizio, al medesimo pubblico (che, così, è in grado di esercitare le sue libertà e i suoi diritti costituzionali), alla medesima comunità nazionale. Ogni contrapposizione, contrasto, conflitto o concorrenza (che non sia la libera concorrenza nella scelta dei soggetti fruitori) è per questo inaccettabile. Ogni disuguaglianza - specie se si rovescia sul libero e uguale esercizio dei diritti - è ingiusta.

Ha ragione la FISM a dire che non c'è reale contrapposizione tra il finanziamento alla scuola e il finanziamento all'utente, se l'obiettivo è quello di colmare le disuguaglianze e di eliminare gli ingiusti ostacoli all'effettivo, libero e uguale esercizio dei diritti. Anche la scuola, la singola scuola non statale, in quest'ottica ricostruttiva storica (in senso sia diacronico sia sincronico) è (non può che essere) il frutto dell'esperienza dell'"utente", del fruitore, del cittadino, sia come singolo portatore di diritti o titolare di sfere giuridiche e relazionali (bambino, adulto in formazione, genitore titolare del dovere-diritto di mantenere, istruire, educare i figli), sia nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità (e si ritorna, qui, all'art. 118, ultimo comma, Cost., come novellato con la legge cost. n. 3/2001). Questa è dunque l'autonomia che ci interessa: la scuola - ogni scuola - è autonoma in quanto è figlia delle autonomie (locali e/o sociali). E mentre la scuola statale è "autonoma" ma in maniera mediata, all'interno dell'ordinamento della p.a. (e qui sta l'equivoco semantico e conseguentemente normativo dell'art. 21 della legge n. 59/1997), per cui meglio sarebbe dire (piuttosto che "autonoma") "autarchica", nel quadro di un decentramento

amministrativo e non istituzionale, la scuola non statale è immediatamente, originariamente autonoma, in quanto la sua esistenza stessa promana dalla, e si fonda sulla, domanda che viene direttamente dalla sua comunità di riferimento.

Ulteriore conseguenza (che può sembrare paradossale solo se quanto detto fin qui è sbagliato o incomprensibile) è che la scuola non statale è "più pubblica", più direttamente pubblica della scuola statale, poiché l'interesse dello Stato - ma altresì di tutte le altre istituzioni pubbliche e territoriali - è mediato e strumentale e non diretto: nel senso che essa consente di adempiere al compito di cui all'art. 3, secondo comma, Cost., ma non è uno strumento diretto dell'istituzione. Anzi è una deviazione, una devianza del pensiero politico e costituzionale democratico pensare alla scuola statale come strumento dello Stato o di chi lo gestisce: sarebbe come pensare a (o credere in) uno Stato etico, totalizzante, uno "Stato teologo", come diceva Luigi Sturzo.

### **Non vi è sovrapposizione fra la legge 59/1997 e la legge 62/2000**

Si può qui fare un'ulteriore affermazione: non esiste sovrapposibilità fra la legge n. 59/1997 e la legge n. 62/2000: la prima concerne e delinea modalità organizzative della p.a. (e, per quel che ci riguarda oggi, della scuola statale come comparto della p.a.), mentre la seconda concerne criteri, requisiti, pro-

cedure, precostituzione di condizioni materiali per il riconoscimento ("accertamento costitutivo") della parità, cioè della partecipazione - "a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti" - al sistema nazionale di istruzione di tutte quelle scuole non statali che rispondano agli ordinamenti generali dell'istruzione, siano coerenti con la domanda formativa delle famiglie e siano caratterizzate dai requisiti di qualità ed efficacia comuni a tutte le strutture del sistema nazionale.

La stessa intitolazione della legge n. 59/1997 (Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e Enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) reca con onestà il senso e il contesto di operatività della norma e di tutte le norme delegate: è un complesso normativo (di alta qualità, va detto, anche se solo en passant) il cui intento e il cui risultato era di modificare, aggiornare, semplificare l'impianto della p.a.. Insomma, semplificando a nostra volta per quel che ci interessa, le parti della legge n. 59/1997 che riguardano la scuola, riguardano la scuola statale. Per riprendere una battuta (o una amara scommessa) risalente agli inizi di questa vicenda (o avventura) legislativa, l'unica ipotesi di "parità" che la legge n. 59/1997 avrebbe potuto coltivare non era già l'estensibilità della normativa delle scuole statali alle scuole non statali ma, al contrario, l'avvicinamento della disciplina e della situazione giuridica delle scuole statali a quelle delle scuole non statali (ma vi ostavano, come ancor oggi ostano all'applicazione piena dell'autonomia prevista dall'art. 21 e dalla normazione anche sub-legislativa derivata, questioni politiche insormontabili, sindacali, ideologiche, anche culturali, da parte di molti, ma soprattutto del personale, massime di quello docente).

Ad ogni buon conto, dal punto di vista dell'amministrativista l'art. 21 della legge n. 59/1997 introduce, sì, nel sistema della scuola statale, tracce, vene, pagliuzze di autonomia nelle sue varie articolazioni: finanziaria, economica, programmatica (in minima parte), didattico-pedagogica (con una spasmodica attenzione a non parlare mai di autonomia culturale); ma non investe mai questioni davvero coinvolte nell'autonomia, come il reclutamento del personale e l'organizzazione della governance tra p.a. e società civile (o comunità territoriale di riferimento). Come non poteva non essere, tutta la normazione derivata dall'art. 21 della legge n. 59/1997 regola e disciplina il funzionamento e l'assetto dei poteri all'interno della p.a.: sono tutte necessariamente norme di regolamento, a partire ... dall'ultima in ordine al cronologico, che ha riformato l'organizzazione della p.i., sia al centro sia in periferia.

La legge n. 62/2000, invece, ha un orizzonte del tutto diverso: non si occupa di organizzazione o riorganizzazione della p.a., ma si preoccupa di definire le condizioni, il contesto giuridico e le eventuali provvidenze per l'esercizio, da parte delle scuole non statali, del diritto di partecipare, su un piede di uguaglianza, al sistema nazionale di istruzione:

"1. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita.

2. Si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6.

3. Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico. Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l'insegnamento è improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Costituzione. Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap. Il progetto educativo indica l'eventuale ispirazione di carattere culturale o religioso. Non sono comunque obbligatorie per gli alunni le attività extra-curricolari che presuppongono o esigono l'adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa".

Emerge con chiarezza, qui, la differenza radicale: con la legge n. 59/1997 e con la normazione derivata si è descritta e si sono poste le premesse per la regolamentazione di una funzione, mentre con la legge n. 62/2000 e con la normazione sub-legislativa e con la disciplina amministrativistica (particolarmente incisiva e perspicua) successive si sono date indicazioni, regole, requisiti per l'erogazione di un servizio. E questo è l'apporto specifico della vicenda normativa e legislativa che ha portato alla legge n. 62/2000 alla cultura dell'ordinamento per quel che riguarda l'idea di scuola: l'esplicitazione, dopo gli artt. 33 e 34, Cost. e dopo le intuizioni della legge n. 30/2000 (riprese almeno in questo ad litteram dalla legge n. 53/2003), del principio secondo il quale la scuola non va più pensata come funzione dell'istituzione ma come un servizio in risposta a un diritto. Certo: quando al nono comma dell'art. 21 della legge n. 59/1997 si legge che "l'autonomia didattica è finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della libertà di insegnamento, della libertà di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto di apprendere", il riferimento costitutivo non è a regole organizzative o a criteri di funzionamento della p.a., ma è già alla valorizzazione di diritti, la cui sequenza può essere diversa (credo che il primo posto vada dato al diritto della persona, poi alle sue formazioni sociali, poi all'espansione giuridica della professionalità degli operatori, se si potesse dire dei "servitori" del nobile servizio dell'istruzione), ma che insieme costituiscono il contesto costituzionale della collocazione dell'art. 33 e dell'art. 34 nell'insieme dei diritti personali, oggettivi, inalienabili della persona (e non nel contesto delle norme organizzative della p.a.).

In questa vicenda legislativa, dunque, hanno trovato spazio definitivo la menzione e la costituzione del diritto personale ad apprendere, del diritto delle famiglie alla libera scelta dell'indirizzo educativo e del luogo d'istruzione con esso coerente, oltre che della libertà d'insegnamento (che riguarda non solo i singoli, ma altresì le formazioni sociali, che hanno pertanto il loro diritto storico, originario, di esprimere - e insegnare - liberamente e su un piano di uguaglianza la loro visione dell'uomo e del mondo), come fondamento di legittimazione dell'esistenza (e altresì della regolamentazione normativa da parte dello stato sociale) di un sistema nazionale di istruzione inteso come strumento a disposizione per l'espansione dell'offerta formativa e per la generalizzazione della domanda (e della conseguente, adeguata risposta, è naturale) di istruzione.

Insomma, la novità definitivamente acquisita al nostro ordinamento con l'iter formativo e poi con la promulgazione della legge n. 62/2000 (che "novità" proprio non era, ma che si è affermata così

sugli oppositori tutti e sui detrattori) è che la scuola non è - anche la scuola dello Stato - una funzione statale, uno strumento della p.a. e di chi la guida, ma è un servizio in risposta ad un bisogno.

Da qui prende le mosse, e su questa base dovrà continuare a svilupparsi, l'organizzazione della risposta istituzionale al bisogno della gente, che passerà, dovrà passare, per l'emissione di norme amministrative (o addirittura di un testo unico che, a mente del settimo comma dell'unico articolo della legge n. 62/2000, intervenga a modificare e/o ad integrare il d. lgs. n. 297/1994) che non limitino le attività e le funzioni della p.a., anch'essa chiamata a rispondere al compito di rendere effettivo l'esercizio dei diritti che ho ricordato poco fa.

Ciò risponde precisamente al disegno costituzionale. Nella nostra Carta fondamentale, infatti, i diritti all'istruzione, alla libertà di scelta educativa e formativa, alla libertà d'insegnamento, fanno parte del corteggio di diritti che accompagna la costruzione della centralità della persona umana: salute, lavoro, assistenza, diritti nell'esercizio dei quali non è in discussione, anche nella legislazione più recente e nella costante giurisprudenza costituzionale, l'esercizio della più piena libertà di scelta, così come non è in discussione (anzi ... ), l'iniziativa privata sovvenzionata ("accreditata") di quanti vogliono costruire - anche per ragioni commerciali - alternative private all'iniziativa e all'offerta degli enti pubblici territoriali.

In più, è proprio questa concezione della scuola come risposta ad un diritto, come servizio e non come funzione istituzionale, che dà conto sia della ratio, sia della scorretta utilizzazione finora fatta dell'inciso "senza oneri per lo Stato" dell'art. 33, terzo comma, Cost. Ammesso, infatti, anche se non concesso, che quell'inciso precluda l'erogazione eventuale di danaro pubblico a soggetti non statali (ma sappiano che non è così, non solo per le stesse dichiarazioni dei proponenti in Assemblea Costituente, o per le incisive riflessioni della dottrina, ma soprattutto per il significato tecnico del termine "onere"), ciò avrebbe forse senso se la scuola e l'insegnamento fossero funzioni dello Stato, che potrebbe non essere legittimato a sovvenzionare chi volesse "usurpare" tale funzione, o comunque "far concorrenza" allo Stato nell'esercizio di una sua funzione riservata. Ma qui non è così: se la scuola e l'istruzione sono funzioni della società (e non dello Stato), lo Stato - che è anch'esso funzione della società e non ha, fuori di questa, alcuna autonoma legittimazione originaria - legittimamente, anzi doverosamente dovrebbe mettere a disposizione le risorse per rimuovere gli ostacoli di ordine economico che impediscono il libero e uguale esercizio dei diritti, personali e sociali, attraverso iniziative e attività di interesse generale. Interventi in questo senso non sarebbero, non saranno, pertanto, "oneri" per lo Stato, ma saranno semplicemente l'adempimento di un compito costituzionale, nella linea della tutela del principio di uguaglianza. "Doveri", insomma.

### **La prospettiva è l'uguaglianza**

Ecco, dunque, perché il concetto di "parità" oggi è, a mio avviso, semanticamente inadeguato; ed è altresì sostanzialmente, giuridicamente inadeguato.

Se, infatti, venti, venticinque anni fa dire "parità" e pretendere "parità" in questo campo in applicazione (finalmente...) del Part. 33, quarto comma, Cost., aveva voluto dire impegno per "stanare" le opposizioni ideologiche alla libertà di scelta educativa e di istituzione scolastica; e se la legge n. 62/2000 è stata, da questo punto di vista, una "conquista" nel faticosissimo impegno di realizzazione dei principi costituzionali fondamentali in tema di libertà della persona e soprattutto delle formazioni sociali, oggi l'opera legislativa è da compiere nel senso, nella prospettiva dell'uguaglianza, completando i meccanismi per assicurare la parità economica.

Risolve la questione se la parità economica vada "riconosciuta" (come deve essere) o vada "concessa", nel senso che, esperito l'accertamento costitutivo, il riconoscimento è atto dovuto; risolto altresì il problema dell'uguaglianza giuridica per le scuole paritarie "a tutti gli effetti degli

ordinamenti vigenti", restano le questioni del sostegno economico, che va perseguito affermando e altresì tutelando la necessaria applicazione del principio di uguaglianza.

Nessun privilegio: la par condicio non può non riguardare il sistema di istruzione nel suo complesso. Anzi, l'autonomia di cui all'art. 21 della legge n. 59/1997, se ha avuto un risultato di portata costituzionale e non meramente amministrativistica, è stato quello di togliere di mezzo la pretesa di un unico modello di scuola statale, comunque riferibile ad una norma giuridica. L'impegno dello Stato - ma altresì delle Regioni e dei Comuni - non può che avere come obiettivo quello di assicurare le condizioni per l'uguaglianza di tutti: superare la parità solo normativa - dato per accolto e dato per riconosciuto il lavoro fatto e il risultato conseguito (e da non abbandonare) con la legge n. 62/2000 - è la ulteriore tappa dell'applicazione della Costituzione, per costruire un sistema nazionale di istruzione veramente integrato e uguale.

*(in Prima i bambini, n. 157, 2004, pp. 19-33)*